

**Il diritto**

## Che cos'è il diritto?

- **Il diritto è un insieme di regole (norme giuridiche) che disciplinano i rapporti tra gli uomini, i quali hanno l'obbligo di rispettarle.**

# Norme giuridiche

- La norma giuridica è un precetto emanato dallo Stato.
- Essa è *un Comando con il quale lo Stato, in una società organizzata, impone comportamenti corretti e vieta quelli scorretti; è vincolante e prevede sanzioni (civili, penali, disciplinari) per chi la trasgredisce.*
- L'insieme di queste norme costituisce ***l'ordinamento giuridico*** di uno Stato e rientra nel concetto di diritto.
- Tale ordinamento, stabilendo i diritti e i doveri dei cittadini, le modalità per l'esercizio dei medesimi, i limiti alla sfera della libertà individuale, è alla base della convivenza civile, in quanto la rende possibile.
- Le norme giuridiche devono adattarsi con il maggiore indice di precisione possibile alle diverse varietà dei casi concreti, o meglio alle diverse fattispecie, ad esempio ai comportamenti che provocano un danno ad un soggetto (la diffamazione, il furto, la rapina, l'omicidio).

- Essa è formulata in termini **generali** ed **astratti** ed impone o proibisce determinati comportamenti.
- In tal modo, il diritto è in grado di regolare, con un numero limitato di norme, l'infinita varietà di comportamenti umani e di situazioni concrete.

# **Differenza tra le norme giuridiche e gli altri tipi di norme**

In ogni società esistono diversi tipi di regole che disciplinano i rapporti tra gli uomini.

Esistono norme di correttezza, di buona educazione, morali, religiose, giuridiche.

Le norme giuridiche si differenziano dagli altri tipi di norme perché sono obbligatorie, cioè devono essere rispettate da tutti e prevedono l'applicazione di una sanzione nel caso in cui non vengano rispettate.

# Alcune classificazioni


L'insieme delle norme giuridiche che regolano la vita di un gruppo sociale organizzato prende il nome di

## ORDINAMENTO GIURIDICO

I due rami fondamentali del diritto sono il diritto pubblico ed il diritto privato:



il **diritto pubblico** è il complesso delle norme che regolano l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio dei poteri dello Stato



il **diritto privato** è l'insieme delle norme che disciplinano i comportamenti ed i rapporti tra i singoli soggetti

# Diritto naturale e diritto positivo


- **Diritto naturale:** è costituito dal complesso delle norme (anche etiche e morali) che scaturiscono dalla coscienza di ogni uomo.
- Esse rispondono ad alcuni principi o diritti fondamentali, quali il diritto alla vita, alla libertà, alla giustizia, al rispetto della persona umana, alla solidarietà.
- In genere, sono norme universali, cioè valgono per tutti gli uomini di tutti i tempi.
- **Diritto positivo:** è composto da tutte le norme giuridiche che, nel loro insieme, formano l'ordinamento giuridico in vigore in un determinato Stato in un preciso momento storico.

# Alcune classificazioni

Un'altra importante distinzione è quella tra diritto oggettivo e diritto soggettivo:



il **diritto oggettivo** è l'insieme delle regole che disciplinano la convivenza umana imponendo o vietando determinati comportamenti




il **diritto soggettivo** è la facoltà che una norma giuridica riconosce ad un soggetto di agire nel proprio interesse e di ottenere dagli altri una certa condotta

## ***Esempio***

Tizio ha dato in locazione un'abitazione di sua proprietà a Caio, che però non gli corrisponde l'affitto pattuito. In questo caso, Tizio può fare valere i propri diritti (diritto soggettivo), anche davanti al giudice perché la legge (diritto oggettivo) tutela i diritti sulla proprietà privata, i diritti sulle obbligazioni e sul rispetto dei contratti stipulati.


# Le fonti del diritto

Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in:



## ***fonti di produzione***

sono gli atti e i fatti giuridici da cui hanno origine le norme giuridiche



## ***fonti di cognizione***

sono particolari documenti che consentono di conoscere le fonti atto

# La gerarchia delle fonti

Le fonti del diritto italiano sono organizzate nel seguente modo:

1. **Costituzione**, la legge fondamentale dello Stato, detta anche "legge delle leggi" perché ogni altra fonte deve ispirarsi ad essa e rispettare tutti i principi in essa affermati.
2. **e leggi costituzionali**, cioè quelle che modificano alcune norme della Costituzione e che devono essere approvate dal Parlamento;
3. **i trattati e i regolamenti comunitari**, cioè quelle norme emanate dagli organi comunitari;
4. **Leggi ordinarie**, cioè quelle approvate dal Parlamento in via ordinaria; regolano la vita del Paese e ratificano o recepiscono le convenzioni e i trattati internazionali;
5. **i decreti legge**, che sono adottati dal Governo per motivi particolari o in casi di urgenza e che devono essere successivamente approvati dal Parlamento;

- ***i decreti legislativi o (leggi delegate)***, anch'essi approvati dal Governo, ma su un'apposita legge del Parlamento (legge-delega);
  - ***le leggi regionali***, cioè quelle norme emanate dalle Regioni secondo quanto previsto dalla Costituzione;
  - ***i regolamenti ministeriali***, emanati dai ministri per le materie di loro competenza;
  - infine, gli ***Statuti regionali***, i regolamenti regionali, le leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti provinciali e comunali.
- 
- Le fonti non scritte: ***la consuetudine***
  - è l'osservanza di un comportamento costante e uniforme da parte di un gruppo sociale con la convinzione di seguire un obbligo giuridico.
  - il nostro Codice Civile accetta talune norme basate sulla consuetudine, che è definita più propriamente **uso**.

# I soggetti e l'oggetto del diritto

- Il rapporto giuridico è una relazione tra due soggetti regolata dal diritto.
- La norma giuridica è "*bilaterale*", ad un obbligo (dovere), imposto a un determinato soggetto, corrisponde il diritto di un altro soggetto di pretenderne l'osservanza.
- Ad esempio, il datore di lavoro ha il "dovere" di dare al lavoratore la giusta retribuzione per l'opera prestata e questi, a sua volta, ha il "diritto" alla retribuzione.
- Le norme giuridiche regolano solo situazioni giuridicamente rilevanti, in cui a un soggetto può essere attribuito un ***diritto soggettivo***, meritevole di essere tutelato, cui corrisponde, per un altro soggetto, il dovere di assoggettarsi.
- Nel rapporto giuridico intervengono i seguenti elementi:
- a) i **soggetti** tra i quali si instaurano i rapporti: le *persone fisiche* (ogni essere umano vivente); - le *persone giuridiche* (lo Stato, gli Enti Locali e le Società per azioni);

- b) l'**oggetto** o gli oggetti, cioè le relazioni che intercorrono tra i soggetti stessi, i beni e le obbligazioni, o tra soggetti e altri soggetti cui è riferito il rapporto;
- c) il **fatto giuridico** che delimita e definisce le regole del rapporto e riconosce al soggetto il potere di agire.
  
- ***Interpretare*** una norma giuridica significa capire esattamente la volontà del legislatore, il preciso significato delle disposizioni, per conseguire il massimo grado di certezza nell'applicazione ai casi e alle situazioni concrete.
  
- ***Esempio***
- Tizio vende una casa di sua proprietà a Caio. Si instaura in questo caso un rapporto giuridico dove Tizio e Caio sono i soggetti del rapporto, la casa (il bene) è l'oggetto e le norme che si dovranno applicare, in questo caso quelle che regolano il contratto di vendita (art. 1470 e ss. del Codice Civile), costituiscono il fatto giuridico.

# I soggetti: la persona fisica e la persona giuridica

- Sono considerate persone fisiche tutti gli esseri umani "nati vivi", senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione e condizione sociale. La nascita deve essere denunciata, entro dieci giorni, presso l'Ufficio anagrafe del Comune dove è avvenuta.
- *Caratteristiche:*
- 1. la **capacità giuridica** che consiste, per una persona, nell'idoneità ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di essere soggetto di diritti e doveri tutelati dall'ordinamento giuridico (es., il diritto al nome, alla cittadinanza, alla proprietà, a una successione testamentaria).
- La capacità giuridica si acquista con la *nascita* e si perde unicamente con la *morte*. Sia le persone fisiche sia le persone giuridiche sono provviste di capacità giuridica.
- 2. la **capacità di agire** è l'idoneità del soggetto a porre in essere da solo atti e negozi giuridici concernenti la propria sfera giuridica.

- Essa presuppone di regola il compimento del diciottesimo anno di età, salvo leggi speciali, che stabiliscono un'età inferiore (lavoro minorile, matrimonio).
- La legge prevede delle limitazioni alla capacità d'agire dovute all'età (di norma si acquista al compimento del diciottesimo anno di età), alla salute (ne è privo colui che per motivi di salute viene dichiarato "interdetto") e a condanne (a causa delle quali si può avere l'interdizione legale);
- 3. la **sede giuridica** che fa parte della condizione di persona fisica (lo "status").
- Il C.C. prevede tre forme diverse:
  - - la **dimora**, cioè il luogo in cui una persona non risiede in maniera stabile, ma solo momentaneamente (ad esempio, in vacanza);
  - - la **residenza**, cioè il luogo dove la persona fisica ha la dimora abituale;
  - - il **domicilio**, è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi.

- La **persona giuridica** può essere definita come un insieme di persone fisiche o un complesso di beni che, per conseguire una finalità comune, viene riconosciuto dallo Stato come capace di diritti patrimoniali (cioè di possedere e amministrare dei beni).
- Le persone giuridiche possono essere costituite da:
  - - ***associazioni***, cioè un insieme di persone che tendono a realizzare uno scopo comune (es., associazioni sportive, politiche, religiose);
  - - ***fondazioni***, cioè un insieme o un complesso di beni eretti in un ente autonomo che il fondatore destina a un determinato scopo in modo perpetuo (esempio, ospedali, asili e ricoveri per anziani);
  - - ***comitati***, cioè gruppi costituiti per il reperimento pubblico di fondi destinati a scopi di generale utilità;
  - - ***società di capitali***.
- le persone giuridiche possono essere:
  - - ***pubbliche***, ad es., lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni;
  - - ***private***, quando il fine che si propongono di raggiungere è privato come, ad esempio, le varie società commerciali (S.p.a.).

- All'atto della costituzione, le persone giuridiche redigono lo **Statuto** contenente i requisiti e gli scopi dell'associazione e il regolamento con le norme per il funzionamento dei vari organi (l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione).
- Nelle **fondazioni** si redige l'atto di fondazione, nel quale sono indicate le volontà del fondatore stesso;
- Per le **associazioni** e le **fondazioni**, il riconoscimento avviene mediante decreto del Presidente della Repubblica e dovranno essere iscritte nel Pubblico Registro delle persone giuridiche esistente in ogni Provincia e tenuto aggiornato dalla Cancelleria del Tribunale.
- Per le **società di capitali** e per le **società cooperative**, la personalità giuridica si acquista, mediante l'iscrizione nel Registro delle imprese, esistente presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
- La persona giuridica possiede anche la capacità di agire, che si esplica attraverso l'attività delle persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione e che vengono chiamate organi.

# Le leggi

- **Entrata in vigore**
- Le leggi sono ***promulgate*** dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla loro approvazione.
- Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato. Il periodo che intercorre tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore viene detto "vacanza della legge (vacatio legis): la legge c'è, ma non è efficace.
- **L'abrogazione**
- Ogni norma giuridica perde la propria efficacia quando viene ***abrogata***, ossia cancellata.
- L'abrogazione può avvenire in modo ***espresso*** o ***tacito***. Essa può essere **totale** o ***parziale***.
- **Efficacia**
- le leggi hanno ***efficacia*** dal momento della loro entrata in vigore e per il futuro.
- ***Efficacia della legge nello spazio*** significa che essa è valida nell'ambito del territorio di competenza dell'autorità che l'ha emanata (Stato, Regione).

# Oggetto del diritto

- Oggetto del rapporto giuridico sono: *le relazioni che intercorrono tra i **soggetti e i beni** e tra i **soggetti ed altri soggetti**.*
- Nel caso di rapporti giuridici tra persone e cose, i diritti conseguenti sono **diritti reali**, il più importante dei quali è il **diritto di proprietà**, ossia *il diritto soggettivo di godere del bene in questione nei confronti dell'intera collettività.*
- Nei rapporti giuridici tra diversi soggetti, si hanno invece i cosiddetti **diritti di obbligazione**, in cui *un soggetto fa valere il diritto soggettivo di ottenere una prestazione da un altro soggetto che, a sua volta ha il dovere di fornire la prestazione stessa.*
- I **beni**, vengono classificati in:
  - **immobili** (*il suolo, gli edifici, gli alberi, i terreni*);
  - **mobili** (*beni che possono essere trasportati da un luogo ad un altro*);
  - **principali** (*indispensabili per l'esistenza*);
  - **accessori** (*non indispensabili per l'esistenza*);
  - **fungibili** (*che possono essere sostituiti, come il denaro*);
  - **infungibili** (*che non possono essere sostituiti in quanto unici nel loro genere come, ad esempio, un'opera d'arte*).

- L'**obbligazione** è un *vincolo giuridico* che si instaura fra due persone, in forza del quale il **debitore** è tenuto ad effettuare una prestazione, di norma valutabile in denaro, a favore del **creditore**.
- Le parti, al sorgere dell'obbligazione, possono stabilire delle garanzie che possono essere:
  - - **reali: pegno o ipoteca** (*gravano sui beni del debitore, per cui il creditore di una somma di denaro o di una prestazione può ritenersi sicuro di recuperare il dovuto rifacendosi, su detti beni*).
  - - **personali: avallo** (*impegno di chi si fa garante del pagamento di una cambiale emessa da altri, apponendovi la propria firma*) e **fideiussione** (*contratto con cui un soggetto garantisce al creditore, l'assolvimento di una obbligazione nel caso di insolvenza da parte del debitore*).
  - - **monetarie: cauzione** (*somma di denaro che una parte versa all'altra a garanzia dell'assolvimento di quanto dovuto per effetto di un contratto stipulato*) o **caparra** (*somma di denaro che, alla stipula di un contratto, uno dei contraenti consegna all'altra parte a garanzia dell'impegno preso e del suo assolvimento*).
- La legge tutela il creditore e dispone che il debitore sia tenuto ad effettuare le prestazioni derivanti dalle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, a meno che le stesse diventino impossibili per motivi a lui **non imputabili**.

# Le funzioni del diritto nei vari aspetti della vita sociale

- Lo Stato attraverso l'**organo legislativo**, ossia il **Parlamento**, emana le norme giuridiche necessarie per il buon funzionamento dell'intera organizzazione sociale, norme che costituiscono **l'ordinamento giuridico**.
- Attraverso l'**organo esecutivo**, ossia il **Governo**, in conformità con *l'ordinamento giuridico* che si è dato, persegue i propri fini attuando quelle iniziative che ritiene utili o necessarie per il *progresso sociale, civile, economico e morale dei cittadini e quello giudiziario*.
- Inoltre lo Stato provvede alla tutela dell'ordinamento giuridico nei casi concreti di *violazione* dello stesso.
- Proprio per dare chiare e differenziate risposte ai molteplici aspetti della vita sociale dal punto di vista dei *rapporti civili, etico-sociali, politici ed economici*, anche *l'ordinamento giuridico* si **ramifica** in quanti più sono vari e molteplici i bisogni sociali.

# Distinzioni e ramificazioni del diritto

- Il diritto si ramifica principalmente in ***diritto pubblico*** e in ***diritto privato***.
- Il **diritto pubblico** indica l'insieme delle norme relative al funzionamento dei poteri pubblici (l'organizzazione dello Stato, le relazioni tra lo Stato e gli Enti pubblici e i cittadini, nonché i rapporti tra lo Stato e le altre Nazioni).
- Le principali suddivisioni del *diritto pubblico* sono:
  - il **diritto costituzionale**, costituito dalla Costituzione e, quindi, dallo studio e dall'approfondimento delle norme in essa contenute.
  - il **diritto amministrativo**, che regola l'intera attività della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica;
  - il **diritto penale**, che stabilisce le norme che definiscono i reati, la loro prevenzione e le pene per gli stessi;
  - il **diritto processuale**, che si distingue in civile e penale e prevede le norme relative ai processi sia civili sia penali;
  - il **diritto tributario**, che consiste nella regolamentazione del complesso sistema di rapporti tra cittadini e attività fiscale dello Stato;
  - il **diritto ecclesiastico**, che regola i rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose presenti sul territorio nazionale (con cui stabilisce delle **intese**) e con la Chiesa Cattolica (con cui ha stipulato il **Concordato**);
  - il **diritto del lavoro**, che contiene l'insieme delle norme che disciplinano il lavoro, soprattutto il lavoro subordinato nei suoi vari aspetti.

- Il **diritto privato** è costituito dalle norme che regolano i rapporti tra i cittadini ed ai cittadini stessi si rivolge.
- Esso stabilisce *limiti e condizioni alla libertà dei singoli soggetti nell'esercizio dei loro diritti*, "cosicché essi non si pongano in contrasto con gli interessi pubblici dello Stato".
- Le principali suddivisioni sono:
  - il **diritto civile**, che contiene le norme che regolano i rapporti tra privati cittadini nella loro qualità di persone componenti la famiglia (e, quindi, il **diritto di famiglia**) e in quanto titolari di un diritto (successioni, proprietà, obbligazioni);
  - il **diritto commerciale**, che stabilisce in modo particolare le normative relative all'impresa individuale e collettiva (società di persone e società per azioni);
  - il **diritto della navigazione**, che è costituito dall'insieme delle norme che regolano la navigazione sia marittima sia aerea;
  - il **diritto fallimentare**, che disciplina il fallimento dell'imprenditore e delle imprese.

# I codici in vigore in Italia

- **Il Codice Civile**, entrato in vigore nel 1942, comprende la disciplina dei rapporti giuridici privati che riguardano il singolo nella sua qualità di persona, di componente della famiglia e di soggetto capace di attività economiche.
- **Il Codice penale**, comprende la materia riguardante i reati, i delitti e le pene. È entrato in vigore dal 1931.
- **Il Codice di procedura civile**, comprende le norme e le disposizioni per lo svolgimento del processo civile. È entrato in vigore nel 1942.
- **Il Codice di procedura penale**, è entrato in vigore nel 1989.
- **Il Codice della navigazione**, contiene la disciplina che regola la navigazione marittima, interna ed aerea. È stato approvato nel 1942.
- **Il Codice della strada**, contenente le norme sulla circolazione stradale, entrato in vigore nel 1959.
- **I Codici penali militari**, riguardano i reati di carattere militare e le relative pene. Si dividono in Codice penale militare di pace e Codice penale militare di guerra.